**Rapporto di minoranza**

 7 maggio 2020 SANITÀ E SOCIALITÀ

**della Commissione sanità e sicurezza sociale**

**sull’iniziativa parlamentare 6 novembre 2017 presentata nella forma generica da Raoul Ghisletta e Carlo Lepori “Eliminare il periodo di carenza nella legislazione cantonale per le persone attinenti del Ticino”**

# La richiesta dell’INIZIATIVA GENERICA

L’iniziativa parlamentare generica presentata dai colleghi Raoul Ghisletta e Carlo Lepori, chiede di prevedere nella legislazione cantonale che eroga prestazioni sociali (ai sensi dell’art. 2 della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali - LAPS) che non vi sia alcun periodo di carenza per le persone attinenti del Ticino (secondo la Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale), che rientrano in Ticino. Il concetto non è una novità assoluta, in quanto è già noto nella legislazione sugli aiuti allo studio.

Come indicato dai due iniziativisti, lo scopo è di non penalizzare le persone e le famiglie ticinesi che si sono recate all’estero, in particolare per motivi famigliari o di lavoro, e che poi sono rientrate in Ticino in condizioni economiche modeste. Sono pochi casi e quindi questo atto di solidarietà nei confronti dei nostri compatrioti in difficoltà, che rientrano in Ticino, dovrebbe essere accettato abbastanza facilmente e con un impatto finanziario relativo.

I contrari paventano il rischio di introdurre disparità di trattamento tra Ticinesi che rientrano in Ticino dall’estero rispetto a Ticinesi che rientrano da altri Cantoni. Secondo gli iniziativisti tuttavia occorre precisare che tra i Cantoni svizzeri esiste una certa omogeneità dei diritti sociali ed economici, oltre che un quadro analogo per quanto riguarda la sicurezza. I Ticinesi che rientrano in Ticino dall’estero non lo fanno per turismo sociale o scelta leggera (un trasloco da Paesi esteri comporta sempre grossi cambiamenti e importanti costi economici e sociali), ma perché costretti da problemi molto importanti che non si riscontrano tra i Ticinesi che ritornano in Ticino provenienti da altri Cantoni.

Si fa notare che si tratta anche di situazioni dove delle donne con a carico figli che sono costrette a rientrate in Ticino, a seguito di divorzio o separazione, perché non più in grado di mantenersi e non potendo far capo alla legislazione sociale dello Stato estero. Questo problema non esiste ovviamente per chi si trova negli altri Cantoni della Confederazione Elvetica. Ma ci sono anche famiglie ticinesi costretti a rientrare da Nazioni confrontate da conflitti, crisi sociali e crisi economiche importanti e dirompenti. Risulta debole pertanto l’argomento della disparità di trattamento tra Ticinesi che rientrano dall’estero e Ticinesi che rientrano da un altro Cantone, soprattutto se si pensa al contesto socioeconomico, giuridico e politico attuale della Svizzera.

Inoltre gli iniziativisti ribadiscono che il concetto alla base della proposta dell’iniziativa parlamentare, che si applica agli assegni di prima infanzia e agli assegni integrativi, esiste nella legislazione scolastica inerente agli aiuti allo studio. Infatti lo studente ticinese che rientra in Ticino/Svizzera, mentre la sua famiglia rimane all’estero, ha diritto agli aiuti allo studio. Affermare dunque che il concetto di cittadinanza ticinese è superato nella legislazione sociale è fattualmente errato.

# DISCUSSIONI COMMISSIONALI E CONCLUSIONE

È indubbio che la situazione non può soddisfare, se si pensa che l’attuale disposizione legale penalizza nostri concittadini che, per vari motivi, hanno soggiornato all’estero e fanno rientro nel loro Cantone di origine e, trovandosi in difficoltà, chiedono di poter beneficiare degli aiuti sociali concessi a loro concittadini rimasti in Ticino. Si tratta anche di cittadini che per anni hanno versato i contributi fiscali e gli oneri sociali.

D’altra parte, come rammenta il rapporto che chiede di respingere l’iniziativa, occorre ricordare che gli assegni AFI e API hanno uno scopo sociale e integrativo, ragione per cui si ritiene legittimo attendersi almeno che chi vorrà beneficiare di tali aiuti statali abbia per lo meno vissuto di recente e per 3 anni sul suolo ticinese.

Nel corso della discussione avuta in CSSS si è cercato di valutare se fosse possibile una soluzione di compromesso per venire in contro a questi nostri concittadini. Questo rapporto, in accordo con gli iniziativisti, intende proprio proporre una soluzione che è fondato su due punti:

1. introdurre la condizione di un periodo di residenza minimo di 10 anni in Ticino per i richiedenti gli assegni di prima infanzia e per gli assegni integrativi;
2. modificare la proposta dell’iniziativa che indica il termine di “attinente dal Ticino” sostituendolo con quello di “Svizzero”, così da superare l’obiezione di una discriminazione interna alla Svizzera, avanzata più volte dal Consiglio di Stato.

Come già indicato, il numero dei possibili casi è decisamente limitato e quindi anche il suo impatto finanziario. Tuttavia per queste famiglie ticinesi e svizzere, che hanno vissuto almeno 10 anni in Ticino e che si trovano in gravi difficoltà economiche e di reinserimento sociale al momento del loro rientro nel Cantone, la modifica legislativa proposta costituirà un importantissimo sostegno finanziario in un momento di estremo bisogno.

🟑 🟑 🟑 🟑 🟑

Si invita pertanto il Gran Consiglio ad accogliere il presente rapporto che da un lato respinge l’iniziativa, ma presenta dall’altro una controproposta alle richieste dell’iniziativa come sopra descritto.

Per la minoranza della Commissione sanità e sicurezza sociale:

Lorenzo Jelmini, relatore

Agustoni - Crivelli Barella - Ghisletta

Ghisolfi - La Mantia - Riget